



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 8.11.1

Allegati:

*All'*Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

*All'*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 5088]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
A1800A - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore A1805B – Difesa del suolo
(operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: **TRECATE (NO) – “Modifica gestionale della raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate” - DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 (modificato dal DM-VIA/AIA n. 170 del 13/06/2016 e dal DM-AIA n. 277 del 04/10/2018). RICHIESTA PROROGA DELL'EFFICACIA.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 25, co. 5)

Proponente: Società SARPOM S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. c.

*All'*Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

AS
MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 5088]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

2



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/04/2020

Handwritten initials: AS and MA

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

CONSIDERATO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”.

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’arte e l’architettura contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto “*MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”.

CONSIDERATO che la **Società SARPOM S.r.l.**, con nota prot. n. 623 del 23/12/2019, ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la “*...proroga ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/06 per un periodo non inferiore a cinque anni...*” dell’efficacia del DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 (modificato dal DM-VIA/AIA n. 170 del 13/06/2016 e dal DM-AIA n. 277 del 04/10/2018) “*...considerato che allo stato la raffineria non ha ancora realizzato il progetto...*”, allegando un elaborato denominato “*Relazione – Raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate (NO) - Richiesta proroga provvedimento di compatibilità ambientale – Aggiornamento quadro pianificazione territoriale e ambientale*”.

VISTO il DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 (modificato dal DM-VIA/AIA n. 170 del 13/06/2016 e dal DM-AIA n. 277 del 04/10/2018), relativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, nell’ambito del quale procedimento l’allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,



l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole, con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/21115 del 07/08/2013, con l'obbligo per "... la Società SARPOM S.r.l. [di] ... osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni...elencate dal n. B.1) al n. B.16) ..." nello stesso parere.

CONSIDERATO, pertanto, che solo all'esito favorevole delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") del DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 (modificato dal DM-VIA/AIA n. 170 del 13/06/2016 e dal DM-AIA n. 277 del 04/10/2018) si determina la compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che, a seguito della presentazione della suddetta istanza del 23/12/2019, la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo**, con nota prot. n. MATTM.RU.U.11851 del 19/02/2019, nel chiedere il parere in merito alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha rappresentato alla Società SARPOM S.r.l. la necessità, "...qualora non abbia già provveduto ...", di "... trasmettere [la documentazione del progetto di cui trattasi] ...anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le opportune determinazioni di competenza in merito alla richiesta di proroga in argomento...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7975 del 02/03/2020, ha comunicato e chiesto quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Novara ed a codesti Servizi II e III della Direzione generale ABAP che la Società SARPOM S.r.l., con nota prot. n. 623 del 23/12/2019 (che si allega), ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, "... la concessione di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al DM 15/2015 ...per un periodo non inferiore a cinque anni...", ai sensi dell'articolo 25, co. 5 del D. Lgs. 152/2006, per le motivazioni riportate nella medesima istanza, alla quale pertanto è stata allegata "...la documentazione tecnica contenente l'aggiornamento delle condizioni ambientali e sul patrimonio culturale...".

La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. MATTM_RU_U_11851 del 19/02/2020 (allegata e trasmessa a questa Direzione generale ABAP il 27/02/2020) ha chiesto a questo Ministero "...le opportune determinazioni di competenza in merito alla richiesta di proroga in argomento...".

Per quanto sopra evidenziato, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Novara di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla richiesta di proroga della vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale in oggetto, verificando di conseguenza l'eventuale intervenuta modifica dello stato dei luoghi e del relativo quadro vincolistico (Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42/2004) dopo l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale DM-VIA-AIA-15 del 29/01/2015 (modificato dal DM-VIA-AIA-170 del 13/06/2016 e dal DM-AIA-277 del 04/10/2018).

Agli Uffici del MiBACT in indirizzo si evidenzia che i provvedimenti di dichiarazione di compatibilità ambientale e AIA sopra citati del 2015 e del 2016, possono essere consultati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "Progetto" => "Modifica gestionale della Raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate (NO)" => Date e numeri" => "29/01/2015 DM 0000015" e "13/06/2016 DM 0000170".

Il DM-277 del 04/10/2018 attiene, invece, all'esito del procedimento di riesame della autorizzazione integrata ambientale (AIA), già rilasciata con il suddetto DM-VIA-AIA-15 del 29/01/2015.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli



indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 4069 del 09/04/2020, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

<Con riferimento al progetto in argomento,

Vista la documentazione fornita dalla Società SARPOM S.r.l. di S. Martino di Trecate per la concessione di proroga di ulteriori cinque anni dei termini di validità del DM-VIA/AIA n. 15 del 29.01.2015, trasmessa dallo stesso proponente a mezzo PEC con nota prot. n. 623 del 23/12/2019, recepita da questo Ufficio in data 27/12/2020 con prot. n. 15599;

Visti, inoltre gli elaborati progettuali, allora redatti dal suddetto proponente ai fini della dichiarazione intervenuta con il DM n. 15 del 29.01.2015, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "Progetto" => "Modifica gestionale della Raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate (NO)" => "Date e numeri" => "29/01/2015 DM 0000015" e "13/06/2016 DM 0000170";

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/21115/2013 del 07/08/2013;

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V prot. 7975 del 02/03/2020, si comunicano le valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici" del Direttore Generale PBAAC.

**1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO AGGIORNATA
AREA FUNZIONALE PAESAGGIO**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Nessun vincolo ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice nell'area di progetto;

A confine con l'area di intervento:

lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (Parco Naturale della Valle del Ticino piemontese, istituito con Legge regionale 21 agosto 1978, n. 53);

lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03.10.2017;

Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale (DCR) n. 122-29783 del 21 luglio 2011;

Piano Territoriale Provinciale (PTP), adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 02/03/2009.

A confine con l'area di intervento:

Piano dell'Area Parco Naturale della Valle del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione in data 28/07/2005;

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03.10.2017, area individuata come "Insule" specializzate (art. 39, comma 1, lettera a (m.i.8), punto II, raffinerie petrolifere);

A confine con l'area di intervento:

Norme di attuazione in salvaguardia: artt. 14, 16, 18, 33.

Si segnalano altresì gli artt. 25, 26, 27, 32.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dello Studio di Impatto Ambientale di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Zona a protezione speciale ZPS IT1150001 Valle del Ticino;

Sito di Interesse Comunitario SIC IT1150001 Valle del Ticino.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nessuna dichiarazione di interesse culturale gravante nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze. I beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 45 sono collocati nelle aree esterne all'area vasta oggetto di studio.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Canale derivatore: naviglio Langosco. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.
Canale derivatore: naviglio Sforzesco. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.
Canale derivatore: Canale Conti – Nuovo. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.
Cavo Marchion. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.
Roggia Molinara. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.
Ponte napoleonico sul Ticino. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.
Centrale elettrica “al salto” in corso Roma n. 57 sul Diramatore Vigevano. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.
Centrale elettrica in Valle del Ticino. Non sono state avviate le procedure ex art. 12.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

1.3 Beni archeologici

1.3.a dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non sono presenti dichiarazioni di interesse archeologico.

1.3.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, c. 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12:

Non sono presenti beni archeologici tutelati ope legis.

1.3.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di tipo paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Non sono presenti.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Visto il quadro di tutela e di vincolo culturale e paesaggistico descritto al paragrafo 1 del presente parere; considerato che quanto previsto e prescritto dall'approvato Piano paesaggistico regionale (Delibera del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03.10.2017) non comporta mutamenti ai motivi posti alla base della valutazione favorevole resa per il DM-VIA n. 15/2015 dalle allora competenti Soprintendenze di settore, motivi quindi fatti propri dall'allora competente Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee con il parere tecnico istruttorio prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/21115/2013 del 07/08/2013; si ritiene che non sussistano nuovi o diversi impatti del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio tali da non poter confermare allo stato attuale la valutazione favorevole a suo tempo resa da questo Ufficio.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

Questo Ufficio, per quanto di competenza, in risposta alla richiesta di proroga in oggetto (nello specifico, vedi elaborato denominato “Relazione. Richiesta proroga provvedimento di compatibilità ambientale – Aggiornamento quadro pianificazione territoriale e ambientale”), riscontrata la documentazione pregressa (pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare), verificata, come sopra riportato la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, esprime parere favorevole alla proroga del termine di efficacia del Decreto di Compatibilità Ambientale per cinque anni, con le prescrizioni dettate da questo Ministero nella Sez. C) - dalla C.1 alla C.16 - del Decreto di compatibilità ambientale VIA-AIA n. 15-2015.

Di seguito si riportano gli aggiornamenti al DM-VIA/AIA n. 15-2015 per le intervenute riforme del MiBACT, come richiesto da Codesta Direzione:

1. nel DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 ove è citata la denominazione:

1.a) dell'allora “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”, la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

1.b) “Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee”, la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: “Direzione generale Archeologia,



belle arti e paesaggio”;

- 1.c) *“competenti Soprintendenze di settore”, ovvero l’allora denominazione del competente Ufficio periferico di settore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (“Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Biella, Asti, Cuneo e Vercelli” o “Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie”), devono oggi intendersi sostituite dalla seguente: “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli”.*

Si trasmette la presente al solo Servizio V della Direzione Generale come richiesto, pur indicando nella medesima nota gli indirizzi degli altri Servizi competenti >.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, e il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, sono stati informati il 09/04/2020, per le vie brevi, dal Responsabile del procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere del 09/04/2020, per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa del relativo contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi, come richiesto con la nota del 02/03/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 12899 del 16/04/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Nel far seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 7975 del 2.3.2020 e alla nota prot. n. 4069 del 9.4.2020, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. n. 12477 del 9.4.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

L’Ufficio territoriale esprime parere favorevole alla proroga per cinque anni dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale D.M. – VIA – AIA n. 15/2015, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni indicate nella sopra citata nota, che richiama, con aggiornamenti, quanto disposto nella Sez. C) del citato D.M. La Soprintendenza, infatti, “ritiene che non sussistano nuovi o diversi impatti del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio tali da non poter confermare allo stato attuale la valutazione favorevole a suo tempo resa da questo Ufficio”.

Per quanto attiene alla tutela archeologica di competenza, lo scrivente Servizio concorda pienamente con il parere espresso dall’Ufficio territoriale e condivide le disposizioni richiamate, ribadendo quanto disposto nella prescrizione C.10) del D.M. – VIA – AIA n. 15/2015: “Si prescrive ai sensi dell’articolo 90, “Scoperte fortuite”, del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, la quale, se ne ravviserà la necessità, chiederà l’ampliamento dalle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione e conservazione dei resti” >.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 12985 del 17/04/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto per la concessione di proroga di ulteriori cinque anni dei termini di validità del DM-VIA/AIA n. 15 del 29.01.2015, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 4069 del 09.04.2020, e a seguito di esame della documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si comunica che le opere in progetto non interessano direttamente beni architettonici e pertanto non si ravvisano competenze di questo Servizio >.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere del 09/04/2020 sopra integralmente trascritto, ha verificato l’attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela del



patrimonio culturale e del paesaggio ricadente nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la perdurante compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio di Impatto Ambientale elaborato per il procedimento VIA originario, prevede la modifica gestionale della raffineria SARPOM (esistente dai primi anni Cinquanta del secolo scorso), situata all'interno del polo industriale San Martino-Cerano del Comune di Trecate su una porzione di territorio caratterizzata da un'alta densità industriale e infrastrutturale, di cui la stessa raffineria occupa la parte più estesa del polo industriale rispetto agli altri stabilimenti esistenti. La raffineria è ubicata ai margini dell'area urbanizzata della frazione di San Martino e in prossimità dell'area protetta del Parco Naturale della Valle del Ticino. Attualmente la raffineria ha una capacità di lavorazione massima di greggio pari a 9 (nove) milioni di tonnellate l'anno e si estende su un'area totale pari a poco più di un milione di metri quadri. Così come dichiarato dal Proponente nella *"Relazione paesaggistica"* (codice G2012023, emissione febbraio 2013, cfr. p. 61) il progetto, consiste nella definizione dell'attuale stato di funzionamento dei processi produttivi della raffineria, al fine di completarne l'iter autorizzativo, e nella proposta di alcuni interventi di mitigazione anche migliorativi delle sue strutture. Inoltre, il proponente, nella documentazione trasmessa con l'istanza, in particolare nell'elaborato denominato *"Relazione – Raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate (NO) - Richiesta proroga provvedimento di compatibilità ambientale – Aggiornamento quadro pianificazione territoriale e ambientale"* non riporta che il progetto sia mutato rispetto a quello già valutato con il DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi ricade nell'ambito di paesaggio n. 18 *"Pianura novarese"*, in particolare nell'Unità di Paesaggio n. 1803 *"Trecate e Cerano"*, identificata secondo la *Tipologia normativa IX-Rurale/insediato non rilevante alterato* i cui caratteri tipizzanti riguardano la *"Compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi"* così definita all'articolo 11 *"Unità di paesaggio"* delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico della Regione Piemonte.

CONSIDERATO quanto prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico della Regione Piemonte, con riguardo anche alle aree a confine con quella della raffineria in questione, in particolare agli articoli 14 (*"Sistema idrografico"*), 16 (*"Territori coperti da foreste e da boschi"*), 18 (*"Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità"*) e 33 (*"Luoghi ed elementi identitari"*).

CONSIDERATO che la Società SARPOM S.r.l., nell'elaborato denominato *"Relazione – Raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate (NO) - Richiesta proroga provvedimento di compatibilità ambientale – Aggiornamento quadro pianificazione territoriale e ambientale"*, richiama il Piano paesaggistico della Regione Piemonte nella sua versione approvata il 3 ottobre 2017, dichiarando, inoltre, che *"...la raffineria non costituisce elemento in contrasto con il PPR..."* (cfr. p. 3 del predetto elaborato).

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente trascritto del 09/04/2020.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP** del 16/04/2020.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP** del 17/04/2020.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi dalla Società SARPOM S.r.l. con l'istanza del 23/12/2019.

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 (modificato dal DM-VIA/AIA n. 170 del 13/06/2016 e dal DM-AIA n. 277 del 04/10/2018) si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto Ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle



Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m).

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 09/04/2020; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 16/04/2020; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 17/04/2020; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di stretta competenza, **parere tecnico istruttorio favorevole** alla richiesta della Società SARPOM S.r.l. di una proroga del termine di efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 (modificato dal DM-VIA/AIA n. 170 del 13/06/2016 e dal DM-AIA n. 277 del 04/10/2018), per ulteriori cinque anni, per la realizzazione del progetto relativo alla **“Modifica gestionale della raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate”**, localizzata nel Comune di Trecate (NO), nel rispetto di tutte le prescrizioni (oggi “condizioni ambientali”) riportate nel DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 – *Allegato 1 - Quadro prescrittivo relativo alla valutazione di impatto ambientale e alla autorizzazione integrata ambientale - paragrafo 1.1. Quadro Prescrittivo - Sezione C) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla n. C.1) alla n. C.16)*, con le seguenti modifiche e precisazioni dettate dalla intervenuta riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

1. nel DM-VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 ove è citata la denominazione:

- 1.a) dell'allora “*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*”, la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;
- 1.b) “*Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea*”, la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: “*Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio*”;
- 1.c) “*competenti Soprintendenze di settore*”, ovvero l'allora denominazione del competente Ufficio periferico di settore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (“*Soprintendenza per i beni archeologici*”), devono oggi intendersi sostituite dalla seguente: “*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli*”.

Il Responsabile del Procedimento

AO-UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Federica GALLONI)



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it